CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"FAUSTO TORREFRANCA"
VIBO VALENTIA

Prot. 13720/B7

DECRETO DIRETTORIALE N.253/26

Oggetto: Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore artistico-disciplinare AFAM 037 – Pratiche d'insieme ed estemporanee per i nuovi linguaggi musicali, profilo COMI 06 – Musica d'insieme jazz.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli ISIA, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, recante il regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 21-quinquies, relativo alla revoca dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento del personale AFAM, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 04/12/2025 del 6 ottobre 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico n. 11/26 del 7 luglio 2026, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/07/2026 del 7 luglio 2026, concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

RICHIAMATO il bando di selezione pubblica per titoli finalizzato alla formazione di una graduatoria di istituto per il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore AFAM 037 – Pratiche d'insieme ed estemporanee per i nuovi linguaggi musicali, profilo COMI 06 – Musica d'insieme jazz;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del predetto bando, che prevede la facoltà dell'Istituzione, per motivate ragioni, di non procedere alla stipula del contratto;

DATO ATTO che la procedura selettiva è stata regolarmente avviata e pubblicata nelle forme previste dal bando e dalla normativa vigente, che la Commissione giudicatrice ha espletato le attività di propria competenza e che, all'esito delle valutazioni, è stata predisposta la graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO che non si è ancora proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva né alla stipula del relativo contratto di lavoro;

DATO ATTO che, successivamente all'indizione della procedura selettiva, è intervenuta una procedura di mobilità in uscita del personale docente, disposta con decreto prot. n. 7922 del 3 ottobre 2026, con decorrenza dal 1° novembre 2026, che ha determinato la sopravvenuta disponibilità di un ulteriore posto nell'ambito del settore AFAM 037;

RILEVATO che il predetto evento, successivo all'avvio della procedura concorsuale, ha determinato l'insorgenza di una nuova e ulteriore esigenza di copertura delle attività didattiche afferenti al medesimo settore artistico-disciplinare che impone all'Istituzione una rivalutazione complessiva delle esigenze didattiche e organizzative relative al settore AFAM 037, tenendo conto sia del fabbisogno originariamente considerato sia della nuova esigenza determinatasi successivamente;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura originaria, indetta sulla base di un quadro programmatorio antecedente alla sopravvenuta mobilità in uscita, non consenta di tenere adeguatamente conto del successivo mutamento delle esigenze didattiche e organizzative dell'Istituzione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, è tenuta a perseguire l'interesse pubblico concreto e attuale, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione e conserva il potere di intervenire in autotutela sulle procedure selettive non ancora

definitivamente concluse, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie procedimentali previsti dalla Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 consente all'Amministrazione di revocare un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

RITENUTO che, nel caso di specie, la sopravvenuta mobilità in uscita e la conseguente necessità di rivalutare complessivamente il fabbisogno didattico del settore costituiscano circostanze sopravvenute che incidono sulle valutazioni organizzative e programmatorie poste alla base della procedura;

RITENUTO, conseguentemente, che la revoca della procedura selettiva costituisca una misura funzionale alla tutela dell'interesse pubblico, in quanto finalizzata a consentire all'Istituzione una nuova e complessiva valutazione delle esigenze di reclutamento, alla luce del mutato quadro organizzativo e non è motivata da vizi di legittimità del bando, né da irregolarità nell'operato della Commissione giudicatrice o nella valutazione dei titoli;

RILEVATO che la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove stante la natura di atto amministrativo generale di un bando ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art.13, primo comma della L. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. III sent. 4554/2011)

DECRETA

Art. 1 – Le premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne rappresentano la motivazione.

Art. 2 – Revoca della procedura selettiva

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposta, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca della procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per il conferimento di un

contratto di lavoro a tempo determinato nel settore artistico-disciplinare AFAM 037 – Pratiche d'insieme ed estemporanee per i nuovi linguaggi musicali, profilo COMI 06 – Musica d'insieme jazz.

Art. 3 – Effetti della revoca

Per effetto del presente provvedimento:
- la procedura selettiva in oggetto è revocata e non si procederà alla sua ulteriore prosecuzione;
- non si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva;
- la graduatoria provvisoria pubblicata nell'ambito della procedura non potrà essere utilizzata ai fini del conferimento del contratto oggetto del bando;
- restano conservati agli atti dell'Istituzione i documenti e gli atti già formati nel corso della procedura, ai fini della documentazione dell'attività amministrativa svolta.

La revoca è disposta esclusivamente per le sopravvenute ragioni organizzative e programmatorie illustrate in premessa e non comporta alcuna valutazione negativa sull'operato della Commissione giudicatrice o sui titoli dichiarati e valutati.

Art. 4 – Comunicazione e pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio, nella sezione Amministrazione trasparente e nelle ulteriori sedi di pubblicazione previste dalla normativa e dal bando. La pubblicazione costituisce forma di pubblicità legale nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Filomena Ilario, secondo quanto previsto dal bando e dagli atti organizzativi dell'Istituzione.

Art. 6 – Tutela giurisdizionale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla conoscenza legale dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Vibo Valentia, 04 novembre 2026

IL DIRETTORE
Prof. Francescantonio Pollice

Firmato digitalmente da Francescantonio Pollice
C: IT